



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 05/21 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 388

del 01 ottobre 2020

Prot. Gen. n. 81029

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO:**

- della nota n.65879 datata 30 agosto 2020, con cui alcuni residenti di via Curtatone, segnalano la difficoltà di svolta, dalla medesima via, su via Pardi per la presenza di auto in sosta che riducono gli spazi di manovra;
- che dal sopralluogo effettuato, unitamente dal Servizio 4 del Comune di Civitavecchia, si è ritenuto di posizionare dei dissuasori di sosta sul lato Roma di Via Pardi a partire dal civico 15 in direzione mare per mt.6,00, collocandoli parallelamente all'asse stradale a mt.1,00 dal muro perimetrale, al fine di interdire la sosta e nel contempo garantire lo spazio di manovra dei veicoli che da via Curtatone si immettono su via Pardi;

- **RITENUTO**, di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione pedonale e veicolare;

- **VISTI:**

- gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 del 13 giugno 2019 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

ORDINA:

Con effetto immediato:

in **VIA PARDI**, lato Roma a partire dal civico 15 per mt.6,00 in direzione mare:

l'installazione di un congruo numero di dissuasori di sosta, del tipo ad arco conformi alle normative vigenti in materia di circolazione stradale, da collocarsi parallelamente all'asse stradale, a mt.1,00 dal muro perimetrale del civico edificio ivi presente.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - a. alla Soc, C.S.P. s.r.l., per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante l'acquisto e la messa in opera, dei dissuasori di sosta previsti dal presente provvedimento ordinatorio;
 - b. al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso.
3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Civitavecchia.
4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
5. Qualunque persona che non ottempererà al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI, al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI